

Codice A1805A

D.D. 24 dicembre 2019, n. 4517

Art. 10 l.r. 40/1998 – Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto “Lavori di completamento delle opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione del concentrico 1 lotto – codice CUP B75B18000500002”, presentato dal Comune di Bussoleno (TO) – Esclusione dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998.

Premesso che:

in data 11/09/2019, la sig. Bruna Consolini, in qualità di legale rappresentante del Comune di Bussoleno, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 40/1998, domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA, successivamente perfezionata in data 18/09/2019, inerente al progetto “Lavori di completamento delle opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione del concentrico 1° lotto – codice CUP B75B18000500002”, localizzato nei Comuni di Bussoleno e Chianocco (TO);

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23/03/2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti al deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998;

il progetto consiste nella realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico cui sono soggette le aree poste in fregio al fiume Dora Riparia in corrispondenza dei Comuni di Bussoleno e Chianocco, con realizzazione di linee arginali e difese spondali.;

la zona di intervento non ricade nemmeno parzialmente in aree protette o siti della Rete Natura 2000 ed è localizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004;

preso atto che:

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 23685/A1605A del 19/09/2019, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, e quali altre Direzioni regionali interessate: Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; Competitività del Sistema regionale; Agricoltura;

il medesimo Nucleo centrale, in data 25/09/2019, ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 3313/A18000 del 25/09/2019, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto al Responsabile del Settore Difesa del Suolo;

dato atto che:

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, come novellato dall'art. 8 del d.lgs. 104/2017, ai fini dell'avvio del procedimento, è stata inviata ai soggetti interessati, con nota prot. n. 45816/A1805A del 14/10/2019, la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale;

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata effettuata in data 21/11/2019 la riunione della conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per

valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

nell'ambito della suddetta riunione della conferenza di servizi, è stata acquisita agli atti la relazione archeologica presentata dal Comune di Bussoleno e caricata anche sul sistema informativo di presentazione delle istanze di VIA on line;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti;

visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- nota prot. n. 107450/A1906A del 19/11/2019 del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere;

- nota prot. n. 31396/A16000 del 11/12/2019 della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio;

- nota prot. n. 110040 del 12/12/2019 dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest;

- nota prot. n. 30757 del 09/12/2019 dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO);

- nota prot. n. 43483 del 16/10/2019 di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;

- nota prot. n. 98720 del 20/11/2019 della Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale;

- note prot. n. 19904 del 14/11/2019 e n. 21799 del 12/12/2019 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

rilavato che:

l'area oggetto dell'intervento ricade in ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, art. 142 lett. c) – fascia di rispetto del Fiume Riparia, e lett.g) – aree boscate;

ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art.3, gli interventi in oggetto non sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, e sia il Comune di Bussoleno che il Comune di Chianocco (TO) risultano idonei all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008;

pertanto i pareri ai sensi dell'art. 146 del d.lgs.42/2004, relativi agli interventi in oggetto, nelle successive fasi procedurali, dovranno essere espressi dalle Commissioni Locali del Paesaggio dei Comuni di Bussoleno e Chianocco (TO) e l'autorizzazione paesaggistica, oltre a recepire preventivamente i pareri delle Commissioni locali del Paesaggio, potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 d. lgs.42/2004, nei termini stabiliti dalla legge 241/1990

considerato che:

gli interventi in progetto sono compatibili con la vigente pianificazione di bacino e risultano assenti da un punto di vista idraulico;

l'opera interesserà la sponda orografica sinistra del fiume Dora Riparia, in un contesto ripariale già fortemente rimaneggiato ed antropizzato ove comunque si è sviluppata una fascia perifluviale, che dovrà essere preservata nella sua funzionalità in quanto svolge azione antiersiva oltre che funzione di corridoio ecologico;

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ha ritenuto che gli interventi previsti non possano alterare in maniera significativa il paesaggio antico in considerazione dell'intensa antropizzazione dell'area oggetto di intervento, già sottoposta a consistenti interventi edificativi e di rimaneggiamento del sottosuolo e che, per quanto attiene alla verifica preventiva di interesse archeologico, gli accertamenti preliminari eseguiti possano

considerarsi esaustivi, non richiedendo conseguentemente l'attivazione di ulteriori indagini e sondaggi;

nella documentazione progettuale presentata non è stato fornito un bilancio degli inerti e non sono stati definiti i volumi di materiali da scavo prodotti dall'opera e la loro destinazione finale, pur tuttavia, dall'esame degli elaborati tecnici, non risulta, in ogni caso, che i materiali da scavo presentino volumetricamente un'incidenza significativa dal punto di vista ambientale ed è presumibile che parte degli stessi possano essere riutilizzati nell'ambito del cantiere come materiale di riporto nell'ambito del mascheramento di alcuni tratti di argine per i quali è previsto tale intervento.

preso inoltre atto che:

il proponente, nella suddetta riunione della conferenza di servizi del 21/11/2019, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del d.lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del d.lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016; in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

visto il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista la l.r. 40/1998;

vista la d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999;

vista la d.d. 3313/A18000 del 25/09/2019 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

determina

di ritenere che il progetto "Lavori di completamento delle opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione del concentrico 1° lotto – codice CUP B75B18000500002", presentato dal Comune di Bussoleno (TO), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

L'estensore

ing. Roberto Fabrizio

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo
ing. Gabriella Giunta

Allegato

Allegato A

Legge regionale 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto "Lavori di completamento delle opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione del concentrico 1° lotto – codice CUP B75B18000500002"

Elenco delle condizioni ambientali di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e delle altre condizioni e misure supplementari

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Fase di progettazione definitiva ed esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam

2.1 Nel caso in cui il fabbisogno di materiali litoidi necessari alla realizzazione dell'opera dovesse risultare superiore a 900.000 m³, il proponente dovrà elaborare un piano di reperimento e di gestione dei materiali. Tale piano dovrà illustrare il fabbisogno di materiali occorrenti per la realizzazione dell'opera stessa e dovrà altresì individuare i giacimenti da cui estrarli, tenendo conto in via prioritaria dell'utilizzo degli sfridi derivanti dall'attività estrattiva, dei materiali derivanti dallo scavo delle gallerie e da altre opere e del materiale di riciclo, nel rispetto delle vigenti normative di settore.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte

2.2 Dovrà essere verificata in tutto il tratto interessato dai lavori la presenza di scarichi sia di acque reflue (domestiche o industriali), sia di acque meteoriche, al fine di metterli in sicurezza.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte e ARPA Piemonte

2.3 Il proponente dovrà valutare preventivamente l'impatto acustico generato in fase di cantiere utilizzando i criteri definiti dalla d.g.r. n. 9-11616 del 02/02/2004 e nel caso siano previsti superamenti dei limiti di emissione o immissione stabiliti dal piano comunale di zonizzazione acustica vigente, dovrà richiedere all'Amministrazione comunale apposita autorizzazione in deroga, come previsto dalla l. 447/95 e l.r. 52/2000.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte e ARPA Piemonte

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: Corso d'opera e Post operam

2.4 Considerato che la realizzazione del corpo arginale, seppur ubicato sul ciglio di sponda, richiederà l'esecuzione di scavi per consentire la fondazione dei manufatti e che questi interesseranno in misura più o meno variabile anche parte la parte sommitale della sponda fluviale, dovranno essere effettuati idonei interventi di recupero a verde, ripristinando la coltre erbacea preesistente e mettendo a dimora esemplari arbustivi/arborei qualora necessario.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte e ARPA Piemonte

2.5 Dovrà essere posta particolare attenzione a verificare l'eventuale presenza di specie esotiche invasive inserite nella black list regionale (d.g.r. 27 maggio 2019 n. 24-9076). In tale evenienza sarà necessario mettere in atto tutte le necessarie azioni per prevenire la diffusione e garantire la gestione delle specie individuate.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte e ARPA Piemonte

2.6 Tutte le aree verdi dovranno essere oggetto di un piano di manutenzione programmata con particolare attenzione ai nuovi interventi di idrosemina ed ai nuovi impianti di specie arboreo/arbustive

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte e ARPA Piemonte

2.7 Si rammenta che la gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti o in esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti (art. 185 comma, lettera c) del d.lgs. 152/2006), dovrà essere effettuata in conformità a quanto disposto dal d.p.r. 120/2017.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.8 A lavori ultimati si dovrà procedere tempestivamente allo smantellamento dei cantieri e alla rimozione di tutti i materiali depositati in via temporanea al fine di evitare la creazione di accumuli permanenti in loco; dovrà essere attuato un tempestivo recupero delle aree interferite dai cantieri, comprese le aree spondali del fiume Dora Riparia. Il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, comprese le aree spondali del fiume, nonché di ogni altra area che risultasse

manomessa o degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, incluse le piste utilizzate, dovrà essere attuato in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il miscuglio di erbacee per il ripristino delle aree interferite dai lavori dovrà rispecchiare il più possibile la composizione specifica delle cenosi interferite.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

3. Condizioni e misure supplementari per il rilascio delle autorizzazioni

Nulla osta idraulico

3.1 In fase di progettazione definitiva, nella Relazione generale si dovrà chiarire come i tratti di arginatura inclusi nel progetto in oggetto derivino da una progettazione preliminare delle opere idrauliche previste dal PAI a difesa del territorio di Bussoleno e Chianocco, condotta dall'AIPO, per i quali successivamente è stato individuato quale Ente attuatore il Comune di Bussoleno; a tale riguardo, dovrà inoltre essere adottata quale classifica dei lavori un codice diverso da "TO-E-1268", proprio delle opere rimaste in capo ad AIPO, ad es. utilizzando il codice ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) che identifica il tipo di finanziamento. Dovrà inoltre essere verificata la coerenza tra il progetto presentato e quanto riportato nella scheda ReNDiS utilizzata per la richiesta di finanziamento.

3.2 In fase di progettazione definitiva, per quanto riguarda l'intervento A, si dovrà arretrare per quanto possibile il muro arginale, in modo da allontanare il piede e la fondazione dal ciglio superiore di sponda, al fine di rispettare il più possibile le distanze indicate dall'art. 96, comma f) del r.d. 523/1904, che, per effetto della sentenza della Corte di Cassazione del 24/09/1960, si riferiscono non solo al piede degli argini, ma anche al ciglio superiore di sponda.

3.3 In fase di progettazione definitiva, sempre con riferimento all'intervento A, dovrà essere fornito ad AIPO il progetto della centrale idroelettrica Barsine, il quale include, per effetto di prescrizione AIPO, la realizzazione di un tratto di opere atte a materializzare il limite B di progetto ivi presente, al fine di verificarne la coerenza con le opere previste in progetto e la possibilità di garantire la continuità del contenimento dei livelli idrici di piena.

3.4 In fase di progettazione definitiva, per quanto riguarda l'intervento B, si chiede di razionalizzare le interferenze con la rete fognaria esistente, concordando le migliori soluzioni con l'AIPO e con i gestori della rete (SMAT S.p.A. e ACEA Pinerolese S.p.A.); si dovrà inoltre verificare/evidenziare l'assenza di problematiche di rigurgito in corrispondenza dei due scaricatori e di evidenziare che la condotta fognaria perpendicolare alla sponda potrebbe dare problemi di rigurgito solo in corrispondenza del primo pozzetto, all'uopo rialzato sino alla quota del livello idrico di piena sommata di 1m di franco idraulico.

3.5 In fase di progettazione definitiva, sempre con riferimento all'intervento B, si dovrà verificare la soluzione adottata nel tratto denominato IJ-JK-KL-LM (sezione tipo rappresentata dalla sezione B190), in particolare per quanto riguarda la stabilità della fondazione del muro perimetrale esistente, in relazione all'adiacente scavo della fondazione del muro in bi-lastre in progetto, valutando la possibilità di realizzazione del muro arginale sulla stessa traccia planimetrica del muro di cinta esistente; inoltre, dovrà essere rappresentata correttamente la sezione B150, tratto IJ sopra scarico, con particolare riferimento alla sponda sinistra del fiume Dora Riparia e alla difesa in massi ivi presente.

Autorizzazione paesaggistica

3.6 La compatibilità dell'intervento proposto e la sua congruità e conformità con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nel piano paesaggistico dovrà essere dimostrata attraverso la Relazione Paesaggistica redatta secondo i criteri del d.p.c.m. 12/12/2005 "*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006). Si ricorda che il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è stato approvato con d.c.r. 233-35836 del 03/10/2017 da parte degli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e che le prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle Norme di attuazione (NdA) in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati. Si evidenzia inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, c. 9 delle suddette Norme di Attuazione, qualora gli interventi previsti dovessero costituire variante agli strumenti urbanistici vigenti, dovrà essere effettuata la verifica di coerenza della variante rispetto alle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale approvato.

3.7 Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 14 delle NdA del PPR, si ricorda che le trasformazioni devono consentire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche. Si invita pertanto a mantenere quanto più possibile una continuità visivo-percettiva degli interventi sia dal punto di vista architettonico, sia dal punto di vista naturalistico-ambientale e, fatte salve le esigenze di natura idraulica e di sicurezza idrogeologica, si richiede di limitare il più possibile la visibilità dei nuovi fronti proposti con il ripopolamento vegetativo.

4 Ulteriori condizioni

Interferenze con i sottoservizi

4.1 Con riferimento allo spostamento del tratto di fognatura nera in pressione che corre lungo l'argine del fiume Dora Riparia per il quale è prevista la rimozione e la ricollocazione sulla fondazione del muro di arginatura, si evidenzia che la stazione di sollevamento da cui parte la tubazione in pressione è a servizio dell'intera area commerciale e pertanto non potrà essere messa fuori servizio durante i lavori. Pertanto, prima di poter rimuovere la tubazione, dovrà essere posata la nuova condotta fognaria e già collegata al recapito finale in modo da limitare il più possibile il fermo macchine; in caso di interferenza con le lavorazioni, dovrà essere predisposto un bypass provvisorio che garantisca la continuità del servizio.

4.2 Per quanto concerne il riposizionamento della nuova tubazione in pressione si esprimono alcune perplessità sul suo posizionamento in corrispondenza dell'attraversamento dello scaricatore (sezione B270 – Tratto OP), in quanto verrebbe a trovarsi fuori terra esposto agli agenti atmosferici. Si ritiene più cautelativo posizionarla nella parte posteriore dell'arginatura (maggiormente protetta dall'eventuale piena del fiume) e proteggerla mediante un tubo guaina coibentato. Appena attraversato il canale scaricatore, potrà attraversare l'arginatura e portarsi nella posizione prevista in progetto.

4.3 Vista l'esigua profondità di posa (circa 50 centimetri), la condotta dovrà essere coibentata per tutto il suo sviluppo, dovrà essere marchiata fognatura (righe longitudinali di colore marrone) e identificata con la posa di un nastro segnalatore "attenzione fognatura".

4.4 Nel punto di allaccio alla fognatura esistente dovrà essere realizzato un pozzetto in calcestruzzo di adeguate dimensioni.

4.5 Vista la presenza, nel tratto sotteso all'intervento, di n. 5 sfioratori di piena posti sulla rete principale delle acque reflue urbane gestita dalla SMAT S.p.A. e recapitanti nel fiume Dora Riparia, dovrà essere coinvolto il citato gestore nelle successive fasi progettuali. Si ricorda che qualunque variazione tecnica/gestionale relativa ai citati manufatti di sfioro, compreso il recapito delle acque reflue che si originano dagli stessi, dovrà essere autorizzato dalla Città Metropolitana di Torino - Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, su istanza del gestore stesso.